

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XVIII

n. 1

DOCUMENTO APPROVATO DALLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

nella seduta del 20 dicembre 1995

(Relatore SERRA)

*a conclusione dell'esame ai sensi dell'articolo 144, comma 1,
del Regolamento, della*

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, mediante il conferimento alla Commissione di competenze di esecuzione per l'aggiornamento di taluni articoli della direttiva stessa - COM (94) 626 def., del 16 dicembre 1994

Comunicato alla Presidenza il 27 dicembre 1995

La 7ª Commissione permanente del Senato, al termine dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/16/CEE intesa ad agevolare la libera cir-

colazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, mediante il conferimento alla Commissione delle Comunità europee di competenze di esecuzione per l'aggiorna-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento di taluni articoli della direttiva stessa, esprime una valutazione favorevole. Infatti l'articolo 44 A che si propone di inserire nella predetta direttiva, consentendo di derogare alla procedura prevista dall'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, limitatamente ad una materia soggetta alle frequenti modifiche che caratterizzano la formazione e le designazioni delle specializzazioni mediche negli Stati membri, agevola il reale esercizio del diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi da parte degli specialisti

medici, i cui diritti dipendono dall'aggiornamento della ricordata direttiva.

Nella prospettiva dell'approvazione della modifica in esame, peraltro, la 7ª Commissione invita il Governo a proporre una integrazione, nel senso che il Comitato di alti funzionari della Sanità pubblica di cui all'articolo 44 A sia integrato con alti funzionari dei Ministeri delle università degli Stati membri. Ciò perchè, ai sensi del predetto articolo 44 A, la Commissione delle Comunità europee potrà adottare misure immediatamente applicabili nel campo delle specialità mediche.